

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

246ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Esame e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (PD) specifica in primo luogo che il decreto-legge in esame reca una misura transitoria, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, consistente nell'erogazione di un assegno mensile. Nota inoltre che la misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla legge n. 46 del 2021, in materia di assegno unico e universale.

Dà quindi conto dei requisiti necessari per la fruizione del beneficio elencati all'articolo 1, nonché dei criteri concernenti la determinazione dell'importo dell'assegno recati dall'articolo 2. Puntualizza quindi che ai sensi di tale articolo l'assegno è riconosciuto dall'INPS nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa di 1.580 milioni di euro per il 2021.

Prosegue richiamando le previsioni di cui all'articolo 3, che ai commi 1 e 2 disciplina rispettivamente le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell'assegno, mentre il comma 3 esclude che lo stesso concorra alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Illustra successivamente l'articolo 4, concernente in primo luogo la compatibilità dell'assegno con eventuali altre prestazioni fruite in favore dei figli a carico, nonché i casi di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo, richiama quindi i contenuti dei commi 3 e 4, tesi a disciplinare il calcolo e l'erogazione dell'assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

Successivamente osserva che l'articolo 5 dispone in via transitoria un incremento della misura mensile degli assegni per i nuclei familiari con figli e rileva l'incremento del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale previsto dall'articolo 6.

Dà poi conto delle norme in materia di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'articolo 7.

Avviandosi alla conclusione, richiama le disposizioni riguardanti la copertura finanziaria recate dall'articolo 8, che prevede il ricorso alla dotazione per il 2021, pari a 3.000 milioni, del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", nonché le previsioni sull'entrata in vigore del decreto-legge n. 79 e della relativa legge di conversione.

Il ministro Elena BONETTI specifica che l'urgenza alla base del provvedimento in esame è determinata dalla necessità di garantire adeguati sostegni alle famiglie nelle more dell'attuazione della legge delega in materia di assegno unico e universale, rispondendo a

una volontà politica largamente condivisa e alla necessità di configurare un intervento normativo complessivamente coerente. In particolare puntualizza che il beneficio previsto dal decreto-legge n. 79 è attribuito a famiglie con figli minori che non percepiscono l'assegno al nucleo familiare, mentre è disposto in via generale l'incremento del sostegno. Prosegue facendo riferimento alla coerenza del provvedimento con il sistema delle detrazioni fiscali e alle previsioni volte all'incremento dell'assegno percepito dalle famiglie per ogni figlio successivo al secondo, nonché per ogni figlio con disabilità. Dopo aver messo in evidenza la compatibilità dell'assegno temporaneo con l'istituto del Reddito di cittadinanza, rammenta le disposizioni riguardanti i requisiti determinati dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la presentazione delle domande all'INPS, nonché la retroattività al 1° luglio dell'erogazione dell'assegno temporaneo relativamente alle domande tardive e la consistenza dello stanziamento previsto dal provvedimento a copertura della misura.

Interviene quindi in discussione generale la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), rilevando in primo luogo la complessiva e perdurante insufficienza delle politiche pubbliche a sostegno della famiglia e, a tale riguardo, menziona la questione della revisione dello strumento dell'ISEE, oggetto di una propria iniziativa legislativa (Atto Senato n. 1347). Sottolinea quindi l'urgenza di incentivare la natalità, per cui ritiene preferibile l'adozione di un sistema premiale automatico per ogni famiglia in conseguenza della nascita di ciascun figlio. Esprime peraltro perplessità sulle motivazioni alla base dell'emanazione del decreto-legge n. 79, rilevata la possibilità di una maggiore celerità nell'adozione dei decreti legislativi. Conclude sollecitando una riflessione sulla necessità di investimenti finalizzati, oltre che a favorire la natalità, a contrastare il fenomeno dell'emigrazione giovanile.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che il disegno di legge n. 1347 è assegnato in sede redigente alla 6ª Commissione.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) ritiene non condivisibile l'impostazione della senatrice Drago, considerando imprescindibile riservare gli interventi di sostegno ai nuclei familiari economicamente più deboli. Osserva infine che l'introduzione dell'assegno unico e universale nell'ordinamento è stata conseguente alla volontà politica unanime manifestatasi nelle Assemblee parlamentari.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*), fatto presente il favore della propria parte politica nei confronti dello strumento dell'assegno unico e universale, auspica l'impegno del Parlamento per una riforma dello strumento dell'ISEE, che, a causa della sua eccessiva rigidità, appare spesso inadeguato rispetto alle necessità concrete delle famiglie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021

248ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 13,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che ieri si è concluso il programmato ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Il relatore [LAUS](#) (PD) sottolinea che dalle audizioni è emersa la sussistenza di aspetti meritevoli di approfondimento, anche in rapporto ai decreti legislativi che saranno emanati in forza della delega conferita al Governo dalla legge 1º aprile 2021, n. 46, in materia di assegno unico e universale. Al fine di consentire un'adeguata ponderazione delle proposte, propone pertanto la data di mercoledì 30 giugno per la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) conviene in merito alla proposta del relatore Laus, che reputa funzionale a consentire il necessario approfondimento.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) si esprime favorevolmente rispetto alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti nel corso della giornata del 30 giugno, richiamando l'opportunità di ulteriori riflessioni in merito alla misura in esame, anche in relazione allo strumento dell'assegno unico e universale, specificamente rispetto alle finalità, non del tutto coincidenti, del sostegno al reddito e del sostegno alla genitorialità. Riguardo quest'ultimo, osserva in particolare la necessità di un intervento di natura stabile e strutturale allo scopo di determinare realmente gli effetti auspicati.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) manifesta la condivisione del proprio Gruppo rispetto alla proposta di porre il termine per gli emendamenti a mercoledì 30 giugno.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere a sua volta il favore del proprio Gruppo, propone di porre il termine alle ore 18 del 30 giugno, così da agevolare un'analisi volta a individuare soluzioni realmente migliorative del testo del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO prende atto dell'orientamento della Commissione e fa presente che il Governo si riserva di valutare attentamente le proposte emendative.

La [PRESIDENTE](#) accerta infine che la Commissione conviene rispetto alla proposta di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 del 30 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 24 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

249ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore 18 di oggi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la presentazione di una specifica proposta emendativa, riservandosi di dare conto in maniera articolata del relativo contenuto in sede di illustrazione.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, la presidente [MATRISCIANO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore [LAUS](#) (PD) richiama l'attenzione sulla necessità di un'ulteriore attenta ponderazione, particolarmente in considerazione dell'opportunità di un'armonizzazione con l'istituto dell'assegno unico e universale, destinato a entrare a regime in conseguenza dell'esercizio della delega legislativa in materia conferita al Governo. Preannuncia quindi l'intenzione di valutare serenamente e senza preclusioni gli emendamenti che saranno presentati, tendendo all'individuazione di equilibrate soluzioni di sintesi.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,25.

SENATO DELLA REPUBBLICA

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
250ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La presidente **MATRISCIANO** dà conto della presentazione di emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa quindi la Commissione riguardo il parere sul testo trasmesso dalla 6ª Commissione e del parere su testo ed emendamenti della 1ª Commissione.

Fa quindi presente che l'emendamento 6.0.1 è improponibile in ragione dell'estraneità della materia.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione delle proposte presentate.

Dopo che gli ordini del giorno G/2267/1/11 e G/2267/2/11 sono stati dati per illustrati, ha la parola la senatrice **FEDELI** (PD), che illustra l'emendamento 1.1 (testo 2) riferito al testo del decreto-legge in esame, relativo al carattere della temporaneità dell'assegno previsto dal decreto-legge in esame.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.6, riguardante il requisito della residenza, secondo un criterio di armonizzazione con la vigente disciplina di delega in materia di assegno unico universale.

La senatrice **DRAGO** (FdI) interviene sull'emendamento 1.2, volto a estendere il periodo di decorrenza dell'assegno temporaneo a partire dal settimo mese di gravidanza. Prosegue dando conto dei contenuti delle proposte emendative 1.4 e 1.5, richiamando la finalità del sostegno alla ripresa economica nazionale.

La senatrice **PIZZOL** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, riguardante la definizione del requisito della cittadinanza.

La senatrice **GUIDOLIN** (M5S) ha la parola sull'emendamento 1.7, teso all'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno temporaneo.

Il senatore **SERAFINI** (FIBP-UDC) dà per illustrato l'emendamento 1.8.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) illustra l'emendamento 2.1, relativo ai criteri di determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori. Prosegue dando conto della proposta 2.4, finalizzata all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Illustra quindi l'emendamento 2.7, volto a prevedere maggiorazioni dell'assegno temporaneo per figli disabili.

Si sofferma successivamente sull'emendamento 2.0.1 (testo 2), recante disposizioni relative alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'ISEE.

Il senatore **FLORIS** (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.3, recante una rimodulazione dei livelli di ISEE in relazione agli importi mensili per ciascun figlio minore.

La senatrice **FEDELI** (*PD*) interviene sull'emendamento 2.2, volto a una rimodulazione degli importi dell'assegno temporaneo con specifico riferimento ai singoli figli presenti nel nucleo familiare.

Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 2.5 e 2.6, i quali hanno la finalità di evitare il determinarsi di disincentivi al lavoro del percettore del secondo reddito nell'ambito del nucleo familiare.

La senatrice **GUIDOLIN** (*M5S*) illustra l'emendamento 2.8, specificandone la finalità di miglioramento della formulazione del testo del provvedimento.

Sull'emendamento 3.1 ha la parola la senatrice **FEDELI** (*PD*), la quale sottolinea l'obiettivo di garantire trasparenza ed efficacia per mezzo dell'erogazione dell'assegno da parte dell'INPS in pari misura tra i genitori.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) dà quindi conto dei contenuti degli emendamenti 3.2 e 3.3, riguardanti l'erogazione dell'assegno temporaneo.

Il senatore **DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrato l'emendamento 3.4.

La senatrice **DRAGO** (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1, concernente la modulazione del beneficio in relazione all'eventuale fruizione del reddito di cittadinanza.

L'emendamento 5.1 (testo 2) è dato per illustrato dalla senatrice **FEDELI** (*PD*).

Il senatore **FLORIS** (*FIBP-UDC*) si sofferma sull'emendamento 5.0.1, recante criteri relativi alla revisione della disciplina dell'ISEE.

Il senatore **DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrato l'emendamento 8.0.1.

L'emendamento x1.0.1 è altresì dato per illustrato dal senatore **DE VECCHIS** (*L-SP-PSd'Az*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2267

G/2267/1/11

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell'attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non riscossi;

una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere l'occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell'assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;

ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

ad adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

G/2267/2/11

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Fedeli, Nannicini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea,».

1.1

[Fedeli, Nannicini](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

1.2

[Maffoni, Drago, Rauti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto», inserire le seguenti: «per ciascun figlio minorenni a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.»

1.3

[Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide che abbia ottenuto protezione internazionale nel territorio nazionale;».

1.4

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «annuale».

1.5

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 3) e 4) col seguente:

«3) essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a carico in Italia».

1.6

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;»;
b) al numero 4), sostituire le parole: «essere residente» con le seguenti: «essere stato o essere residente».

1.7

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «del diciottesimo anno d'età», con le seguenti: «del ventiseiesimo anno d'età».

Conseguentemente:

1) all'articolo 2 sostituire le parole: «1.580 milioni» con le seguenti: «1.620 milioni»;

2) sostituire l'articolo 8 con il seguente: «Art. 8 - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.8

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del calcolo delle soglie ISEE si considera esclusivamente il parametro del reddito netto percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «soglie ISEE», inserire le seguenti:

«calcolate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1.»

Art. 2

2.1

Drago, Maffoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, prevedendo un contributo, per ognuno di essi, di 100 euro se compreso nella fascia di età tra gli 0 e i 6 anni, di 80 euro se compreso nella fascia di età tra i 6 e i 12 anni e di 60 euro se compreso nella fascia d'età tra i 12 e i 18 anni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati del 50 per cento per ciascun figlio minore con disabilità.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8.»

2.3

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

«Allegato 1

(Articolo 2)

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE				IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE	
				<i>Nuclei fino a due figli minori</i>	<i>Nuclei con almeno tre figli minori</i>
		fino a	15.000,00	170	220
da	15.000,01	a	30.000,00	150	200
da	30.000,01	a	50.000,00	130	180

Conseguentemente:

a) al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «1.580 milioni», con le seguenti: «2.580 milioni»;

b) all'articolo 8, sostituire le parole da: «pari a 1.610 milioni», fino alla fine, con le seguenti:

«pari a 2.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 3.000 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 1.000 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

2.4

Drago, Maffoni

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

«Articolo 2

(Criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

a) Nella tabella dell'allegato 1 aggiungere il seguente:

da 50.000,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.100,01 a 50.200	30,0	40,0
da 50.200,01 a 50.300	30,0	40,0
da 50.300,01 a 50.400	30,0	40,0

da 50.400,01 a 50.500	30,0	40,0
da 50.500,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.600,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.700,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.800,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.900,01 a 60.000	30,0	40,0
da 60.000,01	0,0	0,0

Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.2

[Nannicini, Fedeli](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, in relazione al numero dei figli minori».

Conseguentemente, all'Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Nuclei fino a due figli minori» con le seguenti: «Importi per il primo e per il secondo figlio»;*

b) *sostituire le parole: «Nuclei con almeno tre figli minori» con le seguenti: «Importi dal terzo figlio»;*

c) *nella terza colonna, aumentare i singoli importi di 80 euro.*

2.5

[Nannicini, Fedeli](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell'individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è scorporato dal calcolo. ».

Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all'Allegato 1.

2.6

[Nannicini, Fedeli](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell'individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è calcolato in misura pari al 50 per cento.».

Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all'Allegato 1.

2.7

[Maffoni, Drago, Rauti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.8

[Guidolin, Maiorino, Lupo](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

2.0.1 (testo 2)

Drago, Maffoni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al 5 per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del 15 per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del 20 per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 159 del 2013 corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza

anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. ».

2.0.1

Drago, Maffoni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite dalle seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 2".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;
- c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;
- d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

- e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d);
- f) la maggiorazione di cui alle lettere b), c), d), ed e) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;
- g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.»

Art. 3

3.1

Fedeli, Nannicini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»

3.2

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del richiedente» aggiungere le seguenti: «o del genitore affidatario, in caso di genitori separati,» e al secondo periodo, dopo le parole: «di ciascun genitore» aggiungere, infine, le seguenti: «, salvo differente modalità indicata all'atto della domanda».

3.3

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo quanto previsto» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «d'ufficio» con le seguenti: «su richiesta dell'avente diritto».

3.4

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere ripartito tra i due genitori in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascuno di essi e accreditato sui rispettivi IBAN.».

Art. 4

4.1

Maffoni, Drago, Rauti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio di cui all'articolo 1 non può essere superiore ad euro 15.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea,».

5.1

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

5.0.1

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Revisione della disciplina dell'ISEE)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di:

a) computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

b) prevedere il superamento dello stesso per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 6

6.0.1

Fenu, Romano, Maiorino, Naturale, Lupo, Castaldi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Opzione per il rimborso per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso l'incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.0.1

[Testor](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. X1

x1.0.1

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Testor](#)

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Modificazioni alla legge 1° aprile 2021, n. 46)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) definizione dell'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);"».